

Le nuove rateazioni delle cartelle

Premessa

Anche la rateazione delle cartelle non trovano pace per effetto delle continue modifiche che sopportano.

In sede di conversione del DL n. 50/2022, conosciuto come “Decreto Aiuti”, sono state apportate alcune significative modifiche all’articolo 19 del DPR 602/1973 in materia di rateazione delle somme iscritte a ruolo.

Nello specifico, il Legislatore ha:

- elevato, raddoppiandola, la soglia delle somme iscritte a ruolo il cui mancato superamento non richiede al contribuente la dimostrazione della sussistenza della “temporanea situazione di obiettiva difficoltà” per ottenere la rateazione;
- aumentato il numero di rate il cui mancato versamento determina la decadenza dal beneficio della rateazione.

Tale modifica riguarda le somme risultanti dalle cartelle di pagamento, avvisi di accertamento esecutivi dell’Agenzia delle Entrate o delle Dogane e Monopoli e gli avvisi di addebito dell’INPS.

La richiesta di rateazione

Come prima accennato, la modifica apportata all’articolo 19 del DPR 602/1973 comporta:

- l’aumento da 60.000 a 120.000 euro dell’importo delle somme iscritte a ruolo al cui superamento la rateizzazione è concessa a condizione che il contribuente documenti la predetta temporanea situazione di obiettiva difficoltà. Di conseguenza, entro tale limite è possibile richiedere la dilazione a prescindere dalla dimostrazione della sussistenza del predetto requisito.

Per determinare i 120.000 euro si devono considerare tutti gli importi residui delle sole cartelle o avvisi che vengono inseriti nell’istanza di rateazione;

- la possibilità per il contribuente di ottenere la rateazione, fino ad un massimo di 72 rate mensili, con la semplice autodichiarazione di trovarsi in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà. Non è necessario dimostrare la situazione di difficoltà, la quale è solo autodichiarata.
- L’altro elemento che è insito in ogni modifica normativa è la decorrenza. Il Legislatore ha disposto che si debba fare riferimento all’istanza di rateazione ed in particolare a quelle presentate a partire dalla data di entrate in vigore della legge di conversione: il 16/7/2022.

Come procedere

Dal punto di vista operativo, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha pubblicato suo proprio sito internet (<https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/>) i nuovi modelli da utilizzare.

IMPORTO	MODULISTICA E MODALITA'
Fino a 120.000 euro	Mod. R1 da presentare: <ul style="list-style-type: none"> • a mezzo PEC, all’indirizzo (reperibile sul modello) dell’area territoriale relativa alla Provincia di emissione della cartella / avviso, allegando il documento d’identità / riconoscimento del richiedente; • direttamente allo sportello dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione; ovvero <ul style="list-style-type: none"> • online, utilizzando il servizio “Rateizza adesso” presente nell’area

	riservata del predetto sito Internet, accedendo tramite SPID, CIE, CNS. Nessuna documentazione va allegata alla domanda.
Oltre 120.000 euro	<ul style="list-style-type: none"> • Mod. R2 per persone fisiche e ditte individuali in “regime fiscale semplificato”; • Mod. R3 per persone giuridiche (società / associazioni / enti) e ditte individuali in contabilità ordinaria. <p>Detti modelli andranno presentati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • a mezzo PEC all’indirizzo (reperibile sul modello) della DRE relativa alla Provincia di emissione della cartella / avviso, allegando il documento d’identità / riconoscimento del richiedente; • direttamente allo sportello dall’Agenzia delle Entrate - Riscossione. <p>Alla richiesta vanno allegati i seguenti documenti attestanti la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in caso di utilizzo del mod. R2, la certificazione relativa all’ISEE del nucleo familiare; • in caso di utilizzo del mod. R3: <ul style="list-style-type: none"> ○ per le società di capitali, cooperative, mutue assicuratrici o consorzi con attività esterna; ○ il prospetto di determinazione dell’Indice di liquidità [(liquidità differita + liquidità corrente) / passivo corrente] e dell’Indice Alfa [(debito complessivo / valore della produzione rettificato) / 100], da determinare avendo riguardo alle voci di bilancio indicate nelle istruzioni del mod. R3; ○ copia dell’ultimo bilancio approvato e depositato al Registro Imprese; • per le società di persone / ditte individuali in contabilità ordinaria / associazioni fondazioni non bancarie / comitati / enti ecclesiastici / consorzi: <ul style="list-style-type: none"> ○ copia dell’atto costitutivo / statuto; ○ prospetto di determinazione dell’Indice di liquidità e dell’Indice Alfa.

L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha precisato che:

- per effetto delle novità introdotte dal DL n. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio”, la domanda di rateazione per le somme ancora dovute può essere presentata anche dai soggetti per i quali si è determinata l’inefficacia della rottamazione-ter, del saldo e stralcio o della definizione agevolata delle risorse UE, per mancato, insufficiente o tardivo versamento delle somme in scadenza nel 2019;
- per i provvedimenti di accoglimento relativi a richieste di rateazione presentate dal 30.11.2020 il pagamento della prima rata determina l’estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate a condizione che non si sia ancora tenuto l’incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione, ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

Altra precisazione che merita essere fatta è che per la richiesta o proroga della rateazione fino a 120 rate dei debiti di qualsiasi importo, secondo un piano straordinario, da parte del contribuente che si trova per ragioni estranee alla propria responsabilità in presenza di una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica ex articolo 19, comma 1-quinquies, DPR 602/1973, devono essere utilizzati

- il modello R4 (per persone fisiche e per le ditte individuali in “regime fiscale semplificato”)
- il modello R5 (persone giuridiche e ditte individuali in contabilità ordinaria).

La decadenza

Abbiamo avuto modo nelle premesse di far notare come il Legislatore abbia messo mano anche alle problematiche legate alla decadenza dai piani di rateazione. Infatti si prevede che per le rateazioni presentare dal 16/7/2022:

- sia elevato da 5 a 8 il numero di rate, anche non consecutive, il cui mancato pagamento nel corso del periodo di rateazione determina la decadenza dal beneficio della rateazione stessa;
- non sia più possibile presentare una nuova istanza di rateazione qualora, all'atto della richiesta, sia effettuato il pagamento delle rate scadute.

Ciò significa che i soggetti che decadono dalla rateazione per mancato pagamento di 8 o più rate, non sia possibile chiedere una nuova rateazione del debito residuo.

Dove, in passato, il soggetto decaduto non poteva ottenere una rateazione per altri carichi fiscali, con l'introduzione del nuovo comma 3-ter dell'articolo 19 ora è possibile ottenere la dilazione di pagamento con riferimento a carichi diversi da quelli per i quali si è verificata la decadenza.

Per le rateazioni già in essere e richieste prima del 16/7/2022 la disposizione, di coordinamento fra vecchie e nuove regole, consente di rateizzare nuovamente tali carichi qualora, alla data di presentazione della nuova richiesta, sia effettuato il pagamento delle rate scadute.

La presentazione della nuova istanza di rateazione permetterà al richiedente di applicare le nuove regole.

Di fatto, come evidenziato sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate - riscossione:

- per i piani di rateazione richiesti fino al 15.7.2022 è possibile la riammissione alla rateazione "*solo dopo aver regolarizzato l'importo delle rate scadute, calcolate alla data di presentazione della nuova richiesta*";
- per i piani di rateazione richiesti dal 16.7.2022 i carichi non possono essere nuovamente rateizzati.

Volendo schematizzare e confrontare le previsioni ante e post modifica avremo la decadenza della rateazione nei seguenti casi e con le relative conseguenze:

Istanze presentate fino al 15/7/2022	Istanze presentare dal 16/7/2022
5 rate, anche non consecutive	8 rate, anche non consecutive
È possibile presentare una nuova rateazione	Non è possibile presentare una nuova rateazione

Merita poi fare una riflessione sulle altre rateazioni che fossero ancora in Corso richieste e concesse in virtù di norme allora vigenti. In particolare si rammenta le varie disposizioni che si sono susseguite a causa della pandemia da Covid-19, ricordando la loro attuale efficacia:

- piano di dilazione in corso all'8.3.2020 (21.2.2020 per i soggetti residenti o con sede legale o operativa nei Comuni della c.d. "zona rossa): decadenza con 18 rate;
- rateazione concessa dal 9.3.2020 (22.2.2020): decadenza con 10 rate;
- rateazione richiesta e concessa nel periodo 1.1.2022 - 15.7.2022: decadenza con 5 rate;
- rateazione presentata dal 16.7.2022: decadenza con 8 rate.

Il numero delle rate indicate non necessita siano consecutive.